

	<b>Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione San Pellegrino Terme (BG)</b>	
<b>REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI</b>		

*Delibera del Cdl n. 38/16 del 15/06/2016*

### **Art. 1 Natura giuridica del Comitato**

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 1994 n. 297 come sostituito dall'art. 1 comma 129 della L. n. 107/2015, il Comitato per la valorizzazione del merito dei docenti.

Il Comitato opera, ai fini dell'individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, in base alle disposizioni previste nei commi da 126 a 130 dell'art. 1 comma 129 della L. n. 107/2015.

In base alle previsioni di cui all'art. 1, comma 130, della L. n. 107/2015 ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

### **Art. 2 Composizione Comitato**

Il Comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti dell'IPSSAR di San Pellegrino Terme, è costituito dai seguenti componenti:

- a) dirigente scolastico pro-tempore;
- b) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due individuati dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- c) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori individuati dal Consiglio di Istituto;
- d) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato di Valutazione è validamente costituito anche se qualche componente non ha espressa la propria rappresentanza (cfr. T.U., art. 11 come modificato dalla Legge 107 art. 1 c. 129 e T.U., art. 37 c.1).

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Comitato di Valutazione spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti. In ogni caso le votazioni per l'elezione dei componenti del Comitato sono effettuate a scrutinio segreto. Nel caso in cui una delle componenti del Comitato decada a qualsiasi titolo, se all'atto delle elezioni per la stessa componente risultino candidati non eletti che hanno preso voti validamente espressi, si procede direttamente alla sua sostituzione mediante surroga.

### **Art. 3 Durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri del Comitato**

I membri del Comitato restano in carica per tre anni scolastici. La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza. La rinuncia da parte dei componenti del Comitato può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto. Qualsivoglia motivazione che renda uno dei componenti decaduto dall'organo di appartenenza comporta la decadenza dal Comitato di Valutazione. Nei casi di decadenza o di rinuncia si procede alla sostituzione del componente con le modalità di cui all'art. 2.

### **Art. 4 - Struttura del Comitato**

Presidente del Comitato è il Dirigente Scolastico pro-tempore che ha le seguenti attribuzioni:

- cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni del Comitato (convocazioni, preparazione del materiale, ecc.);
- custodisce tutti gli atti inerenti l'attività del Comitato (delibere, verbali, esiti di controlli, report inviati e ricevuti);
- cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento del Comitato.

Segretario del comitato è un componente individuato tra i docenti che redige il verbale delle riunioni del Comitato.

### **Art. 5 Convocazione del Comitato**

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica o altre modalità correntemente in uso, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.

Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione. I componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta e motivata al Presidente.

### **Art. 6 Validità della sedute e delle deliberazioni**

La seduta del Comitato, regolarmente convocato, è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

L'astensione dal voto e il voto annullato non costituiscono voto validamente espresso.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

### **Art. 7 Modifiche ai criteri di valorizzazione del merito dei docenti**

I criteri individuati hanno validità triennale, ma il Comitato stabilisce che qualora le circostanze o l'evoluzione normativa lo rendano necessario possono essere rivisti entro il 31/12 di ogni anno scolastico successivo su richiesta del dirigente scolastico o di almeno due membri del Comitato.

### **Art. 8 - Modifiche al regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal Consiglio di Istituto, su proposta del Comitato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

### **Art. 11 Norma di rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa specifico rimando alla normativa vigente in materia.